

## ANALISI DEL RISPETTO DEL DISPOSTO DELL'ART. 6 DEL DL/201 E NORMATIVA SUCCESSIVA.

Considerato che:

che l'Art. 21-bis del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 prevede che:

*1. Per l'anno 2017, ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui:*

*a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;*

*b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

*2. A decorrere dall'esercizio 2018 le disposizioni del comma 1 si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.*

Avendo codesto ente approvato il bilancio di previsione prima del 31/12/2017 ed effettuato la certificazione degli obblighi connessi al rispetto del saldo imposto dai vincoli di finanza pubblica a norma della Legge 145/2018 articolo 1; i limiti di spesa si applicano alle categorie di cui sotto e risultano rispettati. Le mostre risultano escluse in quanto effettuate nei locali del comune (art.22 comma 5 quater D.L. 50/2017)

Oggetto	Totale impegni	Taglio	Limite massimo 2018	Possibilità di impegnare
Spese autovetture DL 66/2014 convertito da legge 89/2014 impegni 2011	18.610,00	70%	5.583,00	-2.108,17
Spese di missione (art. 6 c,12) impegni 2009	19.974,52	50%	9.987,26	5.450,56
<b>Totali complessivi</b>			<b>15.570,26</b>	<b>3.342,39</b>

La Corte costituzionale con sentenza 139/2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera 26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente.